

dall'Istituto della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2002, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, per le operazioni di verifica e di eventuale correzione, dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**31. 085** già 44. 0189 (ex 40. 075) Rossiello, Preda, Rossi, Rava, Marcora, Banti, Ruggeri, Oliverio, Meduri, Loddo, Franci, Nannicini, Borrelli, Albertini.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

*Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 2.000.

**31. 033.** (ex \*29. 0. 55.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Santori.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale: Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5000;

2003: - 5000;

2004: - 5000.

**31. 028.** (ex 29. 0. 80) Alberto Giorgetti, Catanoso, Fatuzzo.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura).** - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole fino a: « tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale.

Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5000;

2003: - 5000;

2004: - 5000.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**31. 029.** (ex 29. 0. 82) Alberto Giorgetti, Fatuzzo, Catanoso, Lisi, Villani.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**ART. 31-bis. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura).** - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5000;

2003: - 5000;

2004: - 2000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**31. 012** (ex \* 29. 0. 65) Cusumano.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis. - (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 2.000.

**31. 034.** (ex 28. 0. 26) Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Anna Maria Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis. (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali, anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001».

**31. 010** (ex\* 29. 05) Rava, Borrelli, Martora, Loddo, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Nannicini, Landi, Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramaccioni, Carbonella, Camo.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis. - 1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente e autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autode-

nuncia da inoltrare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. La presentazione dell'autodenuncia, corredata dai documenti comprovanti i requisiti per l'iscrizione, produce automaticamente estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

**31. 013** (ex 29. 0. 6) Rossiello, Rossi, Nannicini, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Carbonella, Camo.

**(A.C. 1984 – Sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui

all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 10.**

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: litri 23 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: litri 30 milioni per la provincia di Trieste e in litri 11,5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 16 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e*

delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 4.000;

2003: - ;

2004: - ;

**10. 1.** (ex 9. 5.) Illy, Damiani, Maran.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: litri 23 milioni fino a: litri 5 milioni con le seguenti: litri 21 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 7 milioni.*

**10. 16.** (ex \* 9. 14.) Fontanini, Pagliarini, Rossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori*). — 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di 51,65 euro per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,

al regolamento (CE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;

d) alle ambulanze e ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* entro il 30 giugno di ogni anno, è eventualmente rideterminata l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti d'imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.»

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**10. 8.** (ex 9. 12.) Bersani, Mancini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24,

comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: -2.000;

2003: -2.000;

2004: -2.000.

**10. 23.** (ex 9. 7.) Alberto Giorgetti, Armani.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Il comma *6-ter* dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunto dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« *6-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2002 e di 50 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita. Eventuali quote non utilizzate entro i predetti limiti annuali di spesa saranno cumulate a quelle previste per le annualità successive sino al 2004. ».

*1-ter.* Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2002 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2002: -65.000;

2003: -50.000;

2004: -50.000.

**10. 10.** (ex 9. 20.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

*2-bis.* Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera *c*) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per comuni e frazioni non metanizzati si intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione più di 50 metri dal lotto di proprietà da individuare con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno ».

*2-ter.* La modifica di cui al comma *2-bis* ha effetto retroattivo nei confronti degli aventi diritto in forza della delibera comunale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le

modalità di attuazione della presente norma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 6.** (ex \*9. 8., \*9. 10.) Stradiotto, Pinza, Lettieri, Santagata, Frigato, Fistarol, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Colasio, Lusetti, Milana, Cusumano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2-bis.* Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per comuni e frazioni non metanizzati si intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione di un certo numero di metri da stabilire con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: -12.911;

2003: -12.911;

2004: -12.911.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**10. 5.** (ex 9. 3.) Grandi, Sabattini, Tolotti, Coluccini, Buffo, Benvenuto, Bellini.

*Al comma 2, dopo le parole: sono concessi aggiungere la seguente: anche.*

**10. 17.** Sergio Rossi, Cè, Caparini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: da apposta fino a: frazione con le seguenti: o da individuare con apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione o in nuclei di case sparse.*

**10. 19.** Grandi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato di 0,026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 0,026 euro per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: -55.780.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti Italiani**

**10. 9.** (ex 9. 16.) Manzini, Bressa, Fistarol, Papini, Sandi, Innocenti, Sabattini, Brugger, Zeller, Detomas, Collé, Olivieri, Grandi, Mariani, Sereni, Zanella, Widmann, Mattarella.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato di 0,026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 0,026 euro per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: -46.481.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 15** (ex 40. 1018.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Olivieri, Mattarella.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'ammontare della riduzione minima di costi prevista dall'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato di 0,026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 0,026 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: -46.481.

**Seguono compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.**

**10. 14** (ex 40. 1177.) Olivieri, Zanella.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato di 0,026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 0,026 euro per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: -23.240.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 11.** (ex 9. 04. e 40. 1017) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Mattarella, Olivieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato di 0,026 euro per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 0,026 euro per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: -23.240.

**10. 20** (ex 0. 3. 4. 15) Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni ricadenti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**10. 18.** Cè, Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 12.** (ex 9. 0. 17.) Burlando, Carli, Crucianelli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le aliquote di accisa relative al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre e come carburante agricolo sono fissate in misura pari a zero. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e per un periodo la cui durata è determinata, di concerto, dai Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, in base alle evoluzioni del mercato dei prodotti petroliferi, il prezzo del gasolio, destinato agli impieghi di cui al periodo precedente, è fissato in lire 600 al litro. La differenza tra tale valore ed il prezzo di mercato del gasolio destinato all'impiego come carburante agricolo e per il riscaldamento delle serre è restituita ai soggetti utilizzatori attraverso un fondo appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, definisce, con proprio decreto, la dotazione finanziaria e le modalità di finanziamento e di funzionamento del fondo di cui al periodo precedente.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**10. 41.** (vedi 40. 123.) Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

*3-bis.* Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, valutati in 18,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 13** (ex \* 8. 0. 6. e \*8. 0. 2.) Benvenuto, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggieri, Banti, Meduri, Loddo, Albertini, Carbonella, Camo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: -12.900;

2003: -12.900;

2004: -12.900.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**10. 3.** (ex 9. 2.) Crucianelli, Carli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 100;

2003: — 100;

2004: — 100.

**10. 21.** (ex 0. 3. 4. 13.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: Per gli anni 2002 e 2003.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.330;

2003: — 10.330;

2004: — 10.330.

**10. 22.** (ex 0. 3. 4. 14.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: -13.944.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 4.** (ex 9. 15.) Manzini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. A decorrere dal 3 gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002, le aliquote di accisa previste al numero 5) della tabella A

allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 7.** (ex 9. 9.) Pinza, Lettieri, Morgando, Frigato, Santagata, Bottino, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. All'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356 del 2001 recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, le parole da « e le sole aliquote di accisa » fino alla fine del comma, sono soppresse« .

**10. 40.** (ex 40. 225). Polledri, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: ART. 10-bis. — (Misure relative alla regione Basilicata) — 1. In conformità alle previsioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato istitutivo della Comunità europea, alle imprese ubicate nel territorio dei comuni indicati dalla legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, che acquistano i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è concesso, per gli anni 2002-2004, un credito d'imposta destinato a compensare gli oneri sostenuti relativamente al versamento delle accise gravanti sugli stessi.*

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In conformità alla comunicazione della Commissione europea all'Italia del 13 marzo 2000 (2000/C175/05), il credito d'imposta di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 2002, in misura corrispondente al 35 per cento degli importi versati a titolo di accise. Per ciascuno degli anni successivi, la misura del credito di imposta è ridotta del 5 per cento. L'importo complessivo del credito di imposta non può in ogni caso, eccedere, nel triennio 2002-2004, la misura prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 01.** (ex 9. 17.) Lettieri, Luongo, Boccia, Molinari, Potenza, Adduce.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Misure relative alla regione Basilicata) — 1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte dal territorio della regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 02.** (ex 9. 18.) Lettieri, Luongo, Boccia, Molinari, Potenza, Adduce.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:* ART. 10-bis. 1. Al momento dell'immissione per l'impiego nella regione Sicilia le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**10. 05.** (ex 9. 09.) Giuseppe Drago, Mongello, Peretti, Giuseppe Gianni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:* ART. 10-bis. 1 Al momento dell'immissione per l'impiego nella regione Sicilia le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota

percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 07.** (ex 40. 289.) Piscitello.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:* ART. 10-bis. — (Soppressione di accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica). — 1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le aliquote — così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 — sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

c) le imposte — così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 — sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine

naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**10. 03.** (ex 8. 037.) Cusumano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:* ART. 10-bis. — 1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2.-ter. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate al 31 dicembre 2001 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi, previste dal decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere utilizzate nell'anno 2002 con le modalità di cui al comma 2. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**10. 04.** (ex 9. 03.) Crosetto, Galvagno.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:* ART. 9-bis. — (Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice). — 1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori en-

trate provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**10. 06.** (ex 9. 0. 16.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

**(A.C. 1984 – Sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano).*

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: zone geografiche del Paese, aggiungere le seguenti: e altresì al fine di ridurre il sovrapprezzo termico che si determina nelle zone montane per effetti dovuti all'altimetria ed alla temperatura,*

**11. 1** (ex 10. 6.) Bielli, Tidei.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.**

*(Proroga del regime speciale IVA in agricoltura).*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e dall'articolo 31 comma 2, della legge 23 dicembre 2002, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, primo periodo, le parole: « e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 2001 e 2002 »;

*b)* al comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 2.500.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**11. 01.** (ex 10. 0. 5.) Benvenuto, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Oliverio, Marcora, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Franci, Borrelli, Carbonella, Camo.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

## ART. 11-bis.

*(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice).*

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

**11. 03.** (ex 10. 0. 4.) Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Nannicini, Oliverio, Banti, Potenza, Marcora, Loddo, Albertini, Carbonella, Camo.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

## ART. 11-bis.

*(Fornitura di servizi nel settore agricolo).*

1. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del

codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente di Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**11. 032.** (ex 10. 049.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

## ART. 11-bis.

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: « destinati alla produzione » sono sostituite dalle seguenti: « di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa »;

*b)* all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione della dichiarazione annuale »;

d) all'articolo 45, il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 90.000;

2003: — 40.000;

2004: — 10.000.

**11. 038.** (ex 10. 0. 09.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Onnis, Fatuzzo, Patarino, Franz, La Grua, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: « destinati alla produzione » sono sostituite dalle seguenti: « di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa ».

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa ».

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ».

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**11. 019.** (ex 10. 055.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).*

All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « negozi e assimilati » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**11. 039.** (ex 10. 019.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi, Miglietta, Lisi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).*

All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « negozi e assimilati » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, ».

**Seguono compensazioni Gruppo CCD - CDU Biancofiore**

**11. 020.** (ex 10. 048.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Leone.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « negozi e assimilati », sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.**

**11. 013.** (ex 10. 071.) Verneti, Lettieri.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(GPL per le zone montane).*

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12,

comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi anche alle frazioni parzialmente metanizzate, limitatamente alle parti del territorio comunale individuate con apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nelle medesime frazioni sia ubicata la sede municipale.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 23.000;

2003: — 23.000;

2004: — 23.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**11. 04.** (ex 10. 0. 6.) Benvenuto, Nicola Rossi, Tidei.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Abbuono delle accise sui tabacchi lavorati).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 500;

2003: — 500.

**11. 05.** (ex 10. 0. 7.) Benvenuto, Cenamo.